

LA LIBERTÀ E LA SEGRETEZZA DEL DIRITTO DI VOTO NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE: CRITICITÀ E PROPOSTE

del Dott. Giovanni Tartaglia Polcini. Magistrato ordinario. Docente di diritto e legislazione antimafia.

del Dott. Franco Bianchi. Magistrato amministrativo, Presidente TAR. Docente di Diritto Amministrativo Europeo.

E' noto da decenni che nei Comuni, piccoli e grandi, durante le campagne elettorali, tutti i candidati si attivano con i propri mezzi personali e di partito a sollecitare, suggerire, imporre, convincere gli elettori ad esprimere voti in loro favore, sovente in cambio di riconoscimenti vari, leciti e illeciti.

Lo spoglio e lo scrutinio sezione per sezione e seggio per seggio consente ai candidati di poter verificare all'esito delle operazioni elettorali, in ogni Sezione elettorale, l'aver ottenuto o meno il voto richiesto.

Il rimedio immediato e risolutivo è quello di non effettuare lo spoglio delle schede votate Sezione per Sezione, concentrando il conteggio delle schede in una sede centrale esterna, che non consenta ai candidati di poter nemmeno immaginare l'espressione di un voto diverso da quello richiesto e promesso.

La necessaria modifica normativa, testé indicata, non sembra di difficile attuazione, atteso che in altre elezioni, che si svolgono in più sedi locali, lo spoglio delle schede viene svolto in uniche sedi centrali, diverse dal luogo di votazione.

In large and small districts, during election campaigns, all the candidates are activated with their personal media and party to urge, suggest, impose and convince voters to cast votes in their favor, often in exchange for various awards, licit and illicit.

The counting and ballot section by section and seat to seat allows candidates to be able to verify the outcome of elections in any Polling Place, having obtained or not the required grade.

The immediate and decisive remedy is to not make the counting of ballots Section by Section, focusing on counting cards in a central outer office, which does not allow the candidates to be able to even imagine the expression of a different rating than that requested and promised.

The suggested law change does not seem difficult to implement, also because in other elections, which take place in most local offices, the counting of votes is done in a unique headquarters, different from the place of voting.

Sommario: 1. Crimine organizzato e corruzione nell'attuale quadro normativo per le elezioni amministrative: criticità. 2. Il cd. diritto elettorale. 3. L'art. 416-ter c.p. nell'alveo del diritto penale elettorale. 4. L'attuale sistema elettorale dei Comuni. 5. La presentazione della candidature nei Comuni. 6. Lo spoglio dei voti e la proclamazione degli eletti nei Comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti. 7. Lo spoglio dei voti e la proclamazione degli eletti nei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti. 8. Le principali criticità dell'attuale sistema elettorale dei Comuni e le proposte di riforma.

1. Crimine organizzato e corruzione nell'attuale quadro normativo per le elezioni amministrative: criticità.

Com'è noto, le moderne scienze giuridiche ed i più attenti studi di carattere sociologico, basati su dati concreti rinvenuti dall'esperienza amministrativa e dalla prassi giudiziaria del nostro Paese, inducono a ritenere ormai consolidato un nuovo atteggiamento della criminalità organizzata¹.

¹ Alberoni, F. (1981). Movimento e istituzione. Bologna: Il Mulino. Allum, P. (2003). Napoli punto e a capo. Napoli: L'ancora del Mediterraneo. Allum, P. (1973). Politics and society in post-war Naples. Cambridge: University Press. Allum, P. (1997). Potere e società a Napoli nel dopoguerra. Torino: Einaudi. Ancisi, A. (1976). La cattura del voto: sociologia del voto di preferenza. Milano: Franco Angeli. Arlacchi, P. (1985). Clientelismo, politica, mafia e lobbies politico-mafiose nel mezzogiorno contemporaneo. In R. Scarpinato, Mafia, partiti e pubblica amministrazione (p. 9-33). Napoli: Jovene. Blau, P. (1964). Exchange and power in social life. New York: Wiley. Boemi, S. (1995, Giugno 13). Intervista a A. Prestafilippo. Il Quotidiano. Boisseivan, J. (1988). Friends of friends. Oxford: Blackwell. Bova, V. (2009). Il Mezzogiorno nelle trasformazioni del sistema politico nazionale. In A. Costabile, Legalità e manipolazione. Politica e società in movimento nel Sud (p. 159-186). Roma: Carocci. Caciagli, M. (1977). Democrazia Cristiana e potere nel Mezzogiorno: il sistema democristiano a Catania. Rimini-Firenze: Guaraldi. Calabresi, M. (2000). E Berlusconi va a lezione dai campioni delle preferenze. La Repubblica, 22. Calderone, A. (1993). Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Palermo. Campus, D. (2000). L'elettore pigro. Bologna: Il Mulino. Cartocci, R. (1990). Elettori in Italia. Bologna: Il Mulino. Cataldi, M. (2012). L'analisi del voto di preferenza nei comuni del Sud. Dossier CISE n.1, 135-138. Commissione Parlamentare Antimafia. (1993). Testo integrale della relazione tra Cosa Nostra e la politica. La Repubblica. Costabile, A. (2009). Legalità e manipolazione. Politica e società in movimento nel Sud. Roma: Carocci. D'Amato, L. (1964). Il voto di preferenza in Italia. Milano: Giuffrè. Della Porta, D. (1999). La politica locale. Bologna: Il Mulino. Della Porta, D., & Mèny, Y. (1995). Corruzione e democrazia. Napoli: Liguori. Della Porta, D., & Vannucci, A. (2007). Mani impunte. Roma: Laterza. De Luca, R. (2011). Alcuni effetti del voto "personale" negli esiti e nella partecipazione elettorale. Elezioni e comportamento di voto - Convegno SISIP. Palermo. De Luca, R. (2001). Il ritorno dei "campioni delle preferenze" nelle elezioni regionali. Polis, 227-245. De Luca, R. (2013). Le liste non partitiche e lo smisurato ampliamento dell'offerta nelle elezioni comunali. Convegno SISE (Società Italiana Studi Elettorali), (p. 4). Don Ciotti. (2013). Riparte il futuro. Da Senza Corruzione riparte

il futuro: <http://www.riparteilfuturo.it/luigi-ciotti-sull'approvazione-nuovo-416-ter-quando-si-uniscono-le-forze-e-ciascuno-fa-la-sua-parte-si-costruisce-cambiamento/>Falcone, G. (1991). Cose di Cosa Nostra. Milano: Rizzoli. Fantozzi, P. (1997). Comunità, società e politica nel Sud d'Italia. Soveria Mannelli: Rubbettino. Fantozzi, P. (1993). Politica, clientela e regolazione sociale. Soveria Mannelli: Rubbettino. Fantozzi, P. (1993). Politica, clientela e regolazione sociale. Soveria Mannelli: Rubbettino Editore. Fantozzi, P., & Greco, W. (2009). Politica Locale e ceto politico regionale. In A. Costabile, Legalità e manipolazione. Politica e società in movimento (p. 105-138). Roma: Carocci. Ghini, C. (1976). L'Italia che cambia. Roma: L'Unità. Goio, F. (1984). Il voto in Lombardia. In M. S. Goio, Il comportamento elettorale in Lombardia (p. 48). Firenze: Le Monnier. Graziano, L. (1974). Clientelismo e mutamento politico. Milano: Franco Angeli. Graziano, L. (1973). Clientelismo e sistema politico. Il caso dell'Italia. Milano: Franco Angeli. Hess, H. (1973). Mafia. Bari: Laterza. Ignazi, P. (1997). I partiti italiani. Bologna: Il mulino. Insolera, & Stortoni. (1995). Mafia e criminalità organizzata. Torino: Utet. La Spina, A. (2003). La politica per il mezzogiorno. Bologna: Il Mulino. Licandro, V. (1993). La città dolente. Confessione di un sindaco corrotto. Torino: Einaudi. Madia, N. (2012). Scambio elettorale politico-mafioso. Tratto il giorno Settembre 13 settembre, 2013 da Diritto On line - Treccani: [http://www.treccani.it/enciclopedia/scambio-elettorale-politico-mafioso_\(Diritto-on-line\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/scambio-elettorale-politico-mafioso_(Diritto-on-line)/) Mario Caciagli, P. C. (1987). Elezioni regionali e sistema politico nazionale. Bologna: Il Mulino. Massari, O. (1987). Le elezioni regionali nella dinamica centro-periferia: un voto ambiguo. In M. Caciagli, & P. Corbetta, Elezioni regionali e sistema politico nazionale (p. 75-90). Bologna: Il Mulino. Mennheimer, S. (1987). Il mercato elettorale. Bologna: Il Mulino. Mete, V. (2011, maggio 21). Norme etiche, al Sud prima mossa troppo timida. Guida agli enti locali - Il Sole 24 Ore. Morlino, L. (2003). Democrazie e democratizzazioni. Bologna: Il Mulino. Napoli, D. (2005, Giugno). Dove le preferenze cantano. Il caso della Calabria. Le istituzioni del federalismo, p. 1142-1182. Operto, S. (1999). Votare in città. Riflessioni sulle elezioni amministrative in Italia. Milano: Franco Angeli. Parisi, A. (1995). Appartenenza, opinione, scambio. In A. Parisi, & H. Schadee, Sulla soglia del cambiamento (p. 359-395). Bologna: il Mulino. Parisi, A. (1987). La specificità del voto regionale in Italia. In C. Caciagli, Elezioni Regionali e sistema politico nazionale (p. 27-57). Bologna: Il Mulino. Pasquino, G. (2006). I sistemi elettorali. Bologna: Il Mulino. Pasquino, G., & Parisi, A. (1985). Relazione partiti-elettori e tipi di voto. In G. Pasquino, Il sistema politico italiano (p. 74-93). Bari: Laterza. Pelissero, M. (2010). Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso. In M. Pelissero, & M. riverditi, Reati contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico. Torino: Giappichelli. Piattoni, S. (1998). Clientelismo virtuoso: una via di sviluppo nel Mezzogiorno? Rivista Italiana di Scienza Politica. Pizzorno,

Le diverse forme di manifestazione delle mafie, invero, tentano sempre più spesso la strada dell'infiltrazione nell'economia lecita, attraverso fenomeni di riciclaggio degli ingenti capitali provento delle attività illecite; nel contempo, le stesse mafie sovente guardano alla pubblica amministrazione, soprattutto negli enti locali, come una porta d'ingresso per la gestione dei fondi della collettività onesta e per l'infiltrazione nello Stato dalle sue fondamenta decentrate, attraverso la scalata alla politica, anche mediante candidati intranei ai gruppi criminali o a questi vicini in varia guisa².

Il fenomeno ha interessato soprattutto la legislazione penale nella parte in cui sono stati adottati una serie di provvedimenti normativi sul voto di scambio in generale e su quello cd. politico mafioso in particolare, fino a giungere alla l. 17.4.2014 n.62, recante "*Mo-*

difica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso".

Epperò, in considerazione del numero degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose, ex d.lgs. 18.8.2000 n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali³, dal momento in cui è entrata in vigore nel nostro ordinamento la relativa disciplina e dal numero delle inchieste sul voto di scambio politico mafioso, ormai proliferate senza alcuna distinzione territoriale o politico-partitica⁴, pro-

A. (1994). *Le radici della politica assoluta e altri saggi*. Roma: Feltrinelli. Porta, D. D., & Vannucci, A. (2007). *Mani impunte*. Roma: Laterza. Putnam, R. (1993). *La tradizione civica nelle regioni italiane*. Milano: Mondadori. Raniolo, F. (2009). *Sui sovvertimenti della qualità democratica*. In A. Costabile, *Legalità e manipolazione. Politica e società in movimento nel Sud* (p. 190-224). Roma: Carocci. Raniolo, F. (2010). *Tra dualismo e frammentazione. Il sud nel ciclo elettorale 1994-2008*. In R. D'Alimonte, & A. Chiaramonte, *Proporzionale se vi pare* (p. 129-172). Bologna: Il Mulino. Roniger, L., & Eisenstadt, S. (1981). *Clientelism and patron-client relation*. In S. Eisenstadt, *Political clientelism, patronage and development*. Londra: Sage. Salvato, S. (1992). *Atti Parlamentari. Senato della Repubblica. Resoconto stenografico*. Roma. Saviano, R. (2013, febbraio 11). *Quel voto di scambio che uccide la democrazia*. *La Repubblica*. Roma: L'Espresso. *Scambi politici, elezioni, mafia, perfezionamento, promesse reciproche*, 32820 (Cassazione Penale sez.I Agosto 21, 2012). Scaramozzino, P. (1990). *Atti della terza conferenza "Mafia, stato, società"*. "Mafia, stato, società". Soveria Mannelli: Rubbettino. Sciarrone, R. (1998). *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*. Roma: Donzelli. Trigilia, C. (1992). *Sviluppo senza autonomia. Gli effetti perversi delle politiche nel Mezzogiorno*. Bologna: Il Mulino. Zinn, D. (2001). *La raccomandazione. Clientelismo vecchio e nuovo*. Roma: Donzelli.

² Si tratta di fattispecie sussumibili nell'alveo delle figure di concorso esterno nell'associazione mafiosa, della partecipazione all'associazione mafiosa o dell'attività caratterizzata dall'avvalersi delle condizioni di assoggettamento ed omertà proprie delle mafie o al fine di agevolare l'operato (artt.110 e 416 bis c.p.; art.416 bis c.p.; art.7 d.l. 199....)

³ Secondo quanto previsto dall'art. 143 T.U.E.L., lo scioglimento dei consigli comunali può essere disposto "quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica". Tali elementi possono essere riferiti anche al segretario comunale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente.

⁴ Da un'analisi statistica del Ministero dell'interno, si legge che dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014, sono stati sciolti in Italia n. 852 consigli comunali, che rappresentano l'11,5% del totale dei comuni interessati (7.090, per l'esclusione dei comuni delle regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, non interessate dal fenomeno), con una incidenza percentuale di popolazione pari al 25,5%.

Nel periodo in esame, il 92,7% dei consigli comunali si è sciolto una sola volta, il 7,1% due volte e lo 0,2% tre volte.

I comuni interessati dal fenomeno dello scioglimento sono, nella maggior parte dei casi, compresi nella fascia demografica fino a 3.000 abitanti (34,5% del totale), seguita da quella da 3.001 a 10.000 abitanti (29,3%) e da quella da 10.001 a 30.000 abitanti (24,5%).

Dall'analisi del fenomeno per singolo anno emerge come in Italia, il maggior numero di consigli comunali sciolti si sia concentrato nel 2013 (n. 199 pari al 23,4% del totale degli scioglimenti), subendo una sensibile diminuzione nel 2014 (-28,6%).

Esaminando il fenomeno per aree geografiche si rileva come, nei cinque anni presi in esame, il maggior numero di scioglimenti si sia verificato nel Sud e Isole, con n. 420 consigli comunali sciolti (49,3% del totale nazionale), che hanno interessato il 19,3% del totale dei comuni dell'area. Segue il Nord con n. 317 consigli comunali sciolti (pari al 37,2% del totale) con una incidenza dell'8,1% sulla totalità dei comuni del Nord. Il Centro con n. 115 scioglimenti (pari al 13,5% del tota-

babilmente la scelta strategica di natura repressiva, o prevalentemente tale, si è dimostrata fallace.

Peraltro, il ns. ordinamento, già annovera una serie di regole adottate sul piano dell'accortezza sulle modalità specifiche di espressione del diritto di voto, quasi dettate da una sfiducia di fondo sulla genuinità dello stesso: si pensi a mero titolo di esempio, al divieto di introdurre apparecchi telefonici cellulari nell'urna introdotto dalla l. 30.5.2008, n. 96. Unica vera *ratio* di una simile disposizione è quella volta a scongiurare il pericolo della possibilità di controllare l'avvenuta asse-

le) pur avendo un valore assoluto inferiore rispetto al Nord, interessa una percentuale maggiore sul corrispettivo totale dei comuni: 11,5%.

Un andamento analogo si verifica dall'analisi del fenomeno per i singoli anni di riferimento (dal 2010 al 2014): è sempre il Sud e Isole a presentare il numero più alto di consigli comunali sciolti con un massimo di n. 98 scioglimenti nel 2012 (53,3% del totale degli scioglimenti nell'anno) ed un minimo di n. 65 nel 2014 (45,8%).

Segue, ancora una volta, il Nord il cui valore massimo si registra nel 2013 con n. 82 comuni sciolti (41,2% sul totale dell'anno) e il minimo nel 2014 (n. 52, pari al 36,6%).

Per il Centro è il 2013 l'anno che ha fatto registrare il maggior numero di consigli comunali sciolti: n. 29, pari al 14,6% del totale nell'anno; il valore minimo si rileva, invece, nel 2012 (n. 19, pari al 10,3%).

Passando all'analisi delle singole regioni la Campania registra il valore assoluto più alto, con n. 142 consigli comunali sciolti in totale dal 2010 al 2014, pari al 16,7% del totale, seguita dalla Lombardia con n. 134 (15,7%), dalla Calabria con n. 111 (13%), dalla Puglia con n. 79 (9,3%), dal Piemonte con n. 76 (8,9%) e dal Lazio con n. 61 (7,2%).

L'ordine delle regioni appare, invece, diverso se si considera l'incidenza percentuale dei consigli comunali sciolti sul totale dei comuni della regione: la percentuale più elevata è della Puglia (30,6%), seguita dalla Calabria (27,1%), dalla Campania (25,8%), dal Molise (16,9%), dal Lazio (16,1%) e dalla Basilicata (n. 18) e dall'Umbria (n. 11) che, pur avendo un numero decisamente contenuto di scioglimenti, registrano una incidenza percentuale rispettivamente del 13,7% e del 12%.

E' da segnalare, altresì, come Lombardia e Piemonte, a fronte di un elevato numero di consigli comunali sciolti, presentino, sul totale dei comuni, una percentuale decisamente inferiore (rispettivamente 8,7% e 6,3%).

Analizzando il fenomeno per singolo anno, si rileva come il maggior numero di scioglimenti si sia registrato in Campania negli anni 2010, 2011, 2012 e 2014. La Lombardia ha fatto sempre registrare il valore assoluto più alto nel 2013 la Puglia nel 2011

gnazione di preferenze elettorali.

Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla *ratio* delle disposizioni che impongono ai candidati di tenersi lontani dai seggi durante le operazioni di voto.

Ma anche simili accorgimenti, a ben vedere, si mostrano del tutto insufficienti o quantomeno inefficienti ad evitare fenomeni distorsivi.

Questo punto di partenza ha indotto la presente riflessione sulla possibilità di un intervento riformatore, minimo quanto efficace, per rendere effettivamente libero e segreto il voto e per impedire qualsivoglia forma di controllo anche ex post da parte di condotte o comportamenti di pressione⁵.

⁵ Interessante risulta la bibliografia prossima alle stragi di mafia, tutta incentrata, in subjecta materia, sul fenomeno del voto di scambio. Cappello Carmela, Problemi in tema di corruzione elettorale, Giustizia penale. - 1994, n. 1, p. 55-64; Caputo Oreste Mario, Il candidato della seconda repubblica ricusato: tutela giurisdizionale, Il foro amministrativo. - 1994, n. 4, p. 968-973; Ceccanti Stefano, Tre schede per votare progressista, Appunti di cultura e di politica. - 16 (1994), n. 2, p. 13-14; Chieppa Riccardo, Osservazione a ord. TAR del Lazio sez. 1, 19 marzo 1994, n. 580, Il foro amm.vo - 1994, n. 4, p. 901; Severini Marco, Involuzione politica, sistema maggioritario e consultazioni elettorali nella crisi dello Stato liberale, Rinascita della Scuola. - 18 (1994), n. 4, p. 237-244; Albano Vincenzo, Il voto di scambio: un'accelerazione della crisi della rappresentanza politica, Questione giustizia. - 12 (1993), n. 1, p. 80-87; Di Casola Carlo, Obiettivo: il voto di scambio, quasi un archetipo: introduzione, Questione giustizia. - 12 (1993), n. 1, p. 71-76; Gialanella Antonio, Scambio, consenso, potere: il teorema meridionale, Questione giustizia. - 12 (1993), n. 1, p. 88-100; Guardiano Alfredo, In premessa, una breve cronistoria delle indagini napoletane sul voto di scambio, Questione giustizia. - 12 (1993), n. 1, p. 77-79; Iacoviello Francesco Mauro, I controlli della Cassazione sulla motivazione non persuasiva: la disagiata prova della partecipazione ad associazione per delinquere di candidati alle elezioni sostenuti dal voto mafioso, Cassazione penale. - 1993, n. 4, p. 852-858; Pes Luca, Elezioni a sistema maggioritario: breve guida alle leggi elettorali politiche dell'Italia liberale (1860-1918), Venetica. - 10 (1993), p. 11-67; Visconti Costantino, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso; Indice penale. - 1993, n. 2, p. 273-311; Cordova Agostino, Il voto di mafia: le norme antimafia proposte dal governo lasciano più di un dubbio sulla volontà di recidere i legami tra cosche e politici, Micromega. - 1992, n. 4, p. 7-12; Forlenza Oberdan, I nuovi reati elettorali e contro l'amministrazione della giustizia nella l. 356 del 1992, Rivista penale dell'economia. - 1992, n. 4, p. 530-535; Taormina Carlo Prin-

Il modesto accorgimento di seguito illustrato, in vista del voto elettronico, che risolverà in radice qualsivoglia questione sulla riconducibilità del voto a questo o quell'elettore, metterebbe in condizione fin da subito il sistema, di non consentire qualsivoglia modalità ricostruttiva più o meno certa dell'espressione e manifestazione del diritto di voto in favore di questo o quel candidato da parte di ciascun elettore, riportando le competizioni elettorali amministrative sul piano della correttezza e soprattutto della libertà e della segretezza, privando i gruppi di pressione di un altrimenti formidabile strumento di induzione.

Non può, difatti, non evidenziarsi come la disponibilità delle liste elettorali seggio per seggio e sezione per sezione⁶, unita al numero sempre più alto di candidati alle elezioni per gli enti locali, con lo spoglio delle schede decentrato, consenta una più o meno certa ricostruzione del voto nei suoi flussi e nella sua provenienza, grazie a meri dati numerici ed allo sviluppo delle liste e delle preferenze accordate.

cipio di legalità e condizionamento mafioso delle consultazioni elettorali Giustizia penale. - 97 (1992), n. 7, p. 394-406.

⁶ Dalle istruzioni del Ministero dell'Interno (pubblicazione n.14) per le ultime competizioni elettorali negli enti locali si legge quanto segue. Lista sezionale (o lista della sezione): lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, autenticata dalla commissione elettorale circondariale e consegnata al seggio elettorale. Seggio (o seggio elettorale): ufficio elettorale di sezione, da intendere sia per l'insieme dei suoi componenti (un presidente, quattro scrutatori e un segretario), sia per il complesso delle funzioni che svolge (operazioni di voto e scrutinio e altre operazioni preliminari, successive o comunque connesse), sia per il luogo di svolgimento (sala della votazione e locali adiacenti). Spoglio e registrazione dei voti. Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero: modelli n. 262/AR (voti di lista e voti di preferenza) e 262/1-AR (voti ai candidati sindaci e schede bianche e nulle), per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; modello n. 263/AR, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Sul piano concreto, con il sistema che a mezzo del presente articolo si propone, non sarà più possibile per alcuno controllare se un voto richiesto ed atteso sia arrivato a questo o quel candidato, trascinando l'etica della competizione verso l'alto e per una giusta considerazione dei programmi e dei valori a dispetto del riconoscimento dei favori e degli interessi individuali.

E ciò, senza alcun dubbio, con risvolti di notevole spessore sotto il piano della prevenzione della stessa corruzione, oltre che della commissione del delitto di voto di scambio in generale e politico mafioso in particolare.

La prassi turpe, quanto diffusa, della richiesta e della sollecitazione del voto, sull'ovvio presupposto della sua controllabilità ex post, ne risentirebbe in modo decisivo.

Il voto tornerebbe di conseguenza ad essere espresso in modo libero e segreto.

Dunque, non più mercimonio, non più compravendita di favori, non più promessa di consenso, né conta dei voti; il tutto mediante una minima riforma praticabile *illic et immediate*.

Né varrebbe come eventuale *argumentum* a contrario sostenere la necessità dello spoglio diffuso per consentire la verifica dell'espressione del voto da parte dei rappresentanti di lista.

L'unica problematica sarebbe di carattere organizzativo, dovendosi predisporre risorse necessarie allo spoglio centralizzato, al solo fine di non aggravare i tempi del procedimento post-voto.

2. Il cd. diritto elettorale.

Il diritto elettorale risponde innanzitutto al principio di democraticità e si sostanzia in una disciplina prevista nel *Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati* (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Titolo VII, artt. 94-114), cui rinvia l'art. 27 del *Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica* (d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533). Analogo rinvio è contenuto nel Titolo VIII della legge sull'*elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia* (l. 24 gennaio 1979, n. 18), con al-

cune differenze peculiari⁷.

Per quanto concerne, invece, le consultazioni per gli Enti locali, la principale fonte è costituita dalla *legge elettorale comunale* approvata con il d.P.R. n. 570/1960, in cui al Capo IX (artt. 86-103), sono contenute le disposizioni penali cui fanno rinvio le analoghe leggi previste per gli altri livelli del governo locale. Detti rinvii sono garantiti, all'interno dei singoli testi:

- per la *legge elettorale provinciale* (l. 8 marzo 1951, n.122, *Norme per la elezione dei Consigli provinciali*), dall'art. 8, c. 2;

- per la *legge elettorale delle Regioni a Statuto ordinario* (l. 17 febbraio 1968, n.108, *Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale*), dall'art. 1., u.c..

Si deve inoltre notare come l'art. 3 della l. 10 agosto 1964, n. 663 abbia esplicitamente esteso il disposto dell'art. 95 del d.p.r. 361/1957 alle elezioni comunali e provinciali.

Discorso a parte merita la disciplina prevista per l'elezione dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli Regionali a Statuto speciale. All'inizio delle diverse esperienze di autonomia era costante il rinvio alla disciplina del d.P.R. 361/1957; in seguito, il riavvicinamento tra le due diverse forme statutarie (ordinaria e speciale) verificatosi tra il 1999 e il 2001 ha avuto come risultato la graduale emersione di un nuovo assetto, basato ora, per taluni organi legislativi regionali, sul rinvio alla l. 108/1968.

3. L'art. 416-ter c.p. nell'alveo del diritto penale elettorale.

La l. 6.6.1992, n. 356 convertiva il d.l. 8.6.1992 n. 306 (cd. "*decreto Scotti-Martelli*"), come risposta dello Stato alla spirale violenta delle stragi di mafia; epperò, già all'epoca, in dottrina si iniziava a discorrere

⁷ L'elezione di un organo caratterizzato da una base elettorale ampia e sovranazionale richiede necessariamente che le disposizioni di cui al d.p.r. n. 361/1957 ricevano un'estensione per ciò che attiene alla platea dei destinatari, cittadini dell'Unione, eventualmente operanti in territorio estero (art. 48, che peraltro deroga agli artt. 8 e 9 c.p.); va poi contemplata l'ipotesi delittuosa dell'elettore che partecipa fraudolentemente alla votazione in più Paesi (art. 49).

dello scambio elettorale e di controllo del suffragio elettorale esercitato dagli associati ai gruppi criminali.

Nondimeno, il disegno di legge di conversione del d.l. 306/1992 presentato dal Governo non recava alcuna norma in merito.

Successivamente alla riforma del 1992 si sono susseguite varie ipotesi di novellazione dell'art. 416 *ter* c.p., i cui tentativi sono poi confluiti nella recentissima l. 62/2014.

L'aspetto principale su cui sussisteva la necessità di intervento è stato fin da subito ravvisato nel forte limite posto all'esclusività del denaro quale contropartita del sostegno promesso dall'associazione mafiosa all'uomo politico. Meritano attenzione le sentenze della Corte di Cassazione che hanno ammesso l'esistenza di valori diversi dal denaro da tenere in considerazione ai fini della sanzione penale solo ove suscettibili di una valutazione monetaria.

La Camera dei Deputati approvava all'unanimità dei presenti il testo elaborato dalla Commissione Giustizia, innovativo sostanzialmente, oltre che per il riferimento all'erogazione di utilità diverse dal denaro, anche per il richiamo all'accettazione consapevole del procacciamento di voti operato dall'associazione mafiosa. Indice di dolo e di pena slegata da quella prevista per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e fissata nella reclusione da quattro a dieci anni, prevedendone l'applicazione anche a chi procacci voti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* c.p., caratterizzando dunque la proposta di novella per una struttura bilaterale sconosciuta all'art. 416-ter c.p. come approvato nel 1992.

Il passaggio in Senato portava all'approvazione, il 28 gennaio 2014, di un nuovo testo, elaborato dalla Commissione competente. A differenza del testo licenziato dalla Camera, all'erogazione del denaro o di altra utilità si aggiungeva la disponibilità del candidato a soddisfare gli interessi dell'associazione mafiosa e, soprattutto, si modificavano i limiti di pena, riconducendoli a quelli previsti dal primo comma dell'art. 416-bis c.p. e riportando il momento genetico del reato a quello dell'accettazione delle rispettive promesse tanto di procacciamento di

voti ottenuto col metodo mafioso effettuata dall'associazione, quanto dei favori di qualunque genere effettuata dal politico. Veniva, inoltre, eliminato il requisito della consapevolezza, ritenuto superfluo, foriero di problemi interpretativi.

Senonchè, il collegamento alle sanzioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. è stato oggetto di revisione in sede di seconda lettura alla Camera, in quanto da non poche parti si è ricordato come il principio costituzionale di ragionevolezza delle pene impone che alla diversa configurazione delle due fattispecie corrispondono sanzioni differenti. Tale esigenza era stata peraltro fatta presente, nel gennaio del 2014, da una Commissione governativa per l'elaborazione delle proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità (cd. "rapporto Garofoli", dal nome del presidente della Commissione).

Questi elementi hanno fatto sì che la Camera dei Deputati licenziasse il testo che aveva già approvato in prima lettura eliminando il riferimento alla consapevolezza e recependo quello sulla promessa di procacciamento del voto). Nonostante il caotico iter della seconda lettura al Senato, il 16 aprile l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato in quest'ultimo testo la novella dell'art. 416 *ter* c.p., entrata in vigore il 18 aprile.

La disposizione codistica vigente, dunque, si presenta caratterizzata da alcuni elementi chiave:

- momento genetico del reato anticipato allo scambio delle reciproche promesse, indipendentemente dall'effettivo sostegno elettorale ricevuto dall'uomo politico;
- configurazione del bene promesso o richiesto in cambio dell'appoggio come un qualunque apporto alla consorteria criminale;
- struttura bilaterale dell'elemento soggettivo;
- sistema sanzionatorio autonomo rispetto a quello previsto dall'art. 416 *bis* c.p..

4. L'attuale sistema elettorale dei Comuni.

E' necessario ora fornire un quadro completo e aggiornato con le principali disposizioni elettorali vigenti, agevolmente descritti-

vo dei complessi procedimenti amministrativi, afferenti l'intero sistema elettorale, in piena attuazione del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013, che ha imposto a tutti gli Enti l'obbligo di pubblicità e trasparenza degli Amministratori locali.

Una particolare attenzione è riservata alla problematica concernente i principali casi critici nelle attuali competizioni elettorali, che necessitano, ad avviso degli Autori, urgenti proposte riparatorie.

L'analisi del sistema in esame – che dovrebbe evidenziare le principali criticità delle attuali procedure elettorali, e le possibili proposte correttive- può partire da alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'articolo 3 della Costituzione sancisce che: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingue, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*.

L'articolo 48 della Costituzione, che configura il diritto di voto sotto tutti i profili, esordisce al primo comma: " Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età", e statuisce al secondo comma: " il voto è personale ed eguale, libero e segreto".

Ed è proprio quest'ultima statuizione che merita urgente analisi al fine di appurare, nella complessità del procedimento elettorale, che il voto resti libero e segreto.

Sembra opportuno indicare tutte le norme che disciplinano la materia elettorale negli Enti locali:

- Costituzione della Repubblica Italiana;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n.570;
- D.P.R. 20 marzo 1967, n.223, art.2 del testo modificato dall'art. 1 legge 16 gennaio 1992, n.15;
- Legge 21 marzo 1990, n.53;
- Decreto legislativo 12.4.1966, n.197;
- Legge 23.2.1966, n.1147;
- Decreto legislativo 18.8.2000, n.267;
- Decreto legislativo 2.8.2010, n.104;
- Decreto legislativo 6.9.2011, n.149;
- Decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150;

- Legge 6.7.2012, n. 96;
- Decreto legislativo 31.12.2012, n.235;
- Decreto legislativo 8.4.2013, n.39;
- Legge 15.10.2013, n.119;
- Legge 27.12.2013, n.147.

I cittadini italiani sono elettori se iscritti nelle liste elettorali.

Tutti i Comuni sono ripartiti in Sezioni elettorali, aventi, di regola, un numero di iscritti non superiore a 1200 e non inferiore a 500. In ogni Comune, la composizione delle Sezioni è mutevole, in rapporto alla densità demografica, alla viabilità e alle esigenze locali. Le deroghe al limite massimo di 1200 elettori, ed al limite minimo di 500 elettori, sono disciplinati dal Regolamento del Ministero dell'Interno n.117 del 2 aprile 1998.

La data per lo svolgimento delle elezioni elettorali è fissata dal Ministro dell'Interno. Il Prefetto, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello, fissa la data della elezione per ciascun comune, e la partecipa al Sindaco, che ne da avviso con manifesto, da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data.

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente, di 4 scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice-Presidente e di un Segretario.

Presso la Cancelleria di ogni Corte d'Appello, è istituito l'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di sezione, che viene designato dal Presidente della Corte d'Appello. Non vige più il limite massimo di settanta anni per l'espletamento delle funzioni di componente del seggio elettorale.

Tutti i membri del seggio elettorale sono considerati pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni. Per gli eventuali reati a danno dei membri dell'Ufficio, si procede con giudizio direttissimo.

Nel seggio elettorale, almeno 3 membri, fra cui il Presidente o il Vice-Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Il Sindaco, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del Seggio, consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale tutto il materiale necessario, costituito da: plico sigillato contenente il bollo della sezione; la lista degli elettori; 3 copie del manifesto; i

verbali di nomina degli scrutatori, pacco sigillato delle schede; urne e cassette per la votazione;

un congruo numero di matite copiative.

5. La presentazione della candidature nei Comuni.

I sottoscrittori delle liste devono essere elettori iscritti nelle liste del Comune, e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli; le firme devono essere autenticate dai soli soggetti previsti dalla legge.

Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione di lista. Con la presentazione della lista ogni candidato deve anche dichiarare l'accettazione autenticata dai soli soggetti previsti dalla legge.

Ogni candidato deve presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. Nessun candidato può accettare la candidatura in altra lista nello stesso Comune.

Le candidature devono essere presentate alla Segreteria del Comune, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo antecedenti la data della votazione. Il Segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, trasmette tutto alla Commissione elettorale circondariale che, entro il giorno successivo:

a) verifica la regolarità della sottoscrizione delle candidature, eliminando quelli carenti;

b) ricusa i contrassegni di lista identici o che si possano confondere con altri, assegnando in tal caso un termine di 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

c) elimina i nomi dei candidati inammissibili;

d) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi; e) assegna un numero progressivo a ciascuna lista mediante sorteggio, alla presenza dei delegati di lista; f) verifica che ogni lista contenga due delegati.

All'avvenuto compimento delle verifiche compiute dalla Commissione elettorale circondariale, tutto è comunicato al Sindaco, che cura la preparazione del manifesto con le liste e l'affissione all'albo pretorio, da effettuarsi

entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione. Analoga comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede elencate secondo l'ordine del sorteggio.

La Commissione elettorale circondariale entro il giovedì precedente l'elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna ai presidenti di sezione, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale. La designazione deve essere comunicata entro il venerdì precedente al Segretario del Comune che ne dovrà curare la trasmissione ai Presidenti di sezione elettorale purché prima dell'inizio della votazione.

Nella sala dell'elezione una sola porta può essere aperta. Gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo necessario. Le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere, salvo impossibilità logistica, quattro cabine munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Le porte e le finestre devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati.

Il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio, i rappresentanti delle liste, nonché gli agenti delle Forze Pubbliche in servizio, votano nella Sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra Sezione.

Gli elettori affetti da gravi disabilità possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di altro elettore volontariamente scelto come accompagnatore. Tale funzione non può essere esercitata per più di uno invalido.

Il Presidente del seggio accerta, con apposito interpellato, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e registra nel verbale questo modo di votazione indicando il motivo di questa assistenza, il nome del medico che abbia eventualmente accertato l'impedimento e il nome dell'accompagnatore, allegando al verbale il certificato medico se esibito. L'annotazione del diritto al voto assistito, su richiesta dell'interessato, è inserita nella tessera elettorale personale.

E' noto che i degenti in ospedale ed in case di cura nel luogo di ricovero, se elettori del Comune, devono far pervenire, in tempo debito, al Sindaco, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

Nel momento della votazione, il Presidente della Sezione, assistito da uno degli scrutatori del Seggio designato per sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, raccoglie i voti dei ricoverati, in cabina mobile o in altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto. Le schede votate, custodite dal Presidente, sono immesse nell'urna delle votazioni.

Il Presidente della Sezione, in quanto incaricato della polizia dell'adunanza, può disporre degli agenti della Forza pubblica per espellere o arrestare coloro che ostacolano o disturbano il corretto procedimento elettorale. La Forza pubblica, senza la richiesta del Presidente della Sezione, non può entrare nella Sala, eccetto i casi di tumulti o disordine.

Alle ore 16 del giorno antecedente alle elezioni, il Presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario; nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, il Presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste ad assistere alle operazioni.

Gli scrutatori, designati dal Presidente, autenticano le schede che vengono deposte nelle urne, nelle cassette o scatole. Accertato che il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro, è stato chiuso, il Presidente scioglie l'adunanza, accerta che tutte le finestre e gli accessi della sala siano chiusi, ed affida alla Forza pubblica, la custodia esterna della sala.

Alle ore 8 della domenica, fissata per l'inizio della votazione, il Presidente, costata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti, dichiara aperta la votazione.

Sono ammessi a votare gli elettori in possesso di carta di identità od altro documento di identificazione munito di fotografia.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente consegna la scheda a la matita copiativa. Ad avvenuta votazione, la scheda viene posta nell'urna e viene restituita la matita. Tutte le operazioni devono es-

sere compiute all'interno della Sala, seguendo l'ordine della procedura.

Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente ricostituisce l'ufficio, constata l'integrità di tutti i mezzi precauzionali e dichiara riaperta, la votazione. Decorso il termine della votazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti.

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia su tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della Sezione e sulla nullità dei voti. Tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, devono essere verbalizzati.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Le preferenze espresse in eccedenza rispetto al numero stabilito sono nulle. Il Sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

6. Lo spoglio dei voti e la proclamazione degli eletti nei Comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà dell'elettore, salvo i voti nulli contenuti nelle schede.

Compiuto lo scrutinio, il Presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità, verbalizzando gli eventuali motivi di ineleggibilità denunciati a carico dei candidati.

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel Verbale che viene redatto in duplice esemplare, sottoscritto da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. L'altro esemplare, sigillato con bollo, viene rimesso al Prefetto.

Il Presidente dell'Ufficio della prima Sezione, nei Comuni con più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, o al più tardi, alle ore otto del mercoledì, riunisce i

Presidenti di tutte le Sezioni e fa la proclamazione degli eletti.

7. Lo spoglio dei voti e la proclamazione degli eletti nei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti.

Le procedure di spoglio sono sostanzialmente equivalenti per tutti i Comuni, eccezion fatta per talune incombenze, nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti. Meritano ora di essere evidenziate le principali eccezioni.

Il secondo verbale di certificazione dello scrutinio viene inviato al Presidente dell'Ufficio Centrale, insieme al plico delle schede. L'Ufficio centrale è presieduto dal Presidente del Tribunale o da altro magistrato delegato. È composta di sei elettori idonei all'Ufficio di Presidente e le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere.

Il Presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, o la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni; indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

Un esemplare del verbale viene depositato nella Segreteria del Comune; l'altro esemplare viene rimesso al Prefetto insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede, che non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale.

8. Le principali criticità e proposte dell'attuale sistema elettorale dei Comuni.

La descrizione analitica dell'attuale sistema elettorale, composto di innumerevoli fasi procedurali, merita pieno apprezzamento. Non è dato ravvisare, nelle numerosissime sequenze operative, né molti ostacoli, né seri casi critici, tali da compromettere le competizioni elettorali amministrative. La pubblicità e trasparenza delle complesse fasi procedurali garantiscono al meglio gli esiti elettorali, al punto di conservare l'attuale sistema in tutta la sua articolazione. Unica eccezione riguarda una sola fase della procedura, sulla quale gli Autori ritengono di soffermarsi, per evidenziare una grave lacuna, che merita ora proposte risolutive, in quanto foriera di gravissimi inconvenienti.

La fase procedurale in discussione - che andrebbe modificata quanto prima - riguarda lo scrutinio e lo spoglio dei voti.

Tale fase viene svolta in tutte le Sezioni elettorali che sono più o meno numerose a seconda della popolazione dei Comuni. E' proprio questa la fase critica che inficia il sistema elettorale, in quanto molti elettori subiscono condizionamenti incisivi, sicché il voto, in barba al principio costituzionale di cui all'articolo 48 della Carta fondamentale, è fortemente condizionato e ben lontano dall'essere "libero e segreto".

E' utile richiamare, ancorché in via del tutto approssimativa, i dati numerici relativi ai candidati, sindaci e consiglieri presenti nelle varie liste elettorali di tutti i Comuni della nostra Repubblica.

Nei Comuni superiori ai diecimila abitanti, le liste in gara, aggregate ai candidati sindaci, sono un numero minimo di cinque ed in numero massimo di quindici; per ogni lista, i candidati consiglieri non sono mai inferiori a 15, sicché è facile immaginare che, nella media complessiva, gli aspiranti sindaci e consiglieri comunali non siano che 150/200 in ciascun Comune.

Utilizzando i predetti dati medi e riferendoli agli 8.500 Comuni d'Italia, si perviene a numeri altissimi dei candidati sindaci e consiglieri (quantificabili in non meno di 70/80 mila/ 1 milione e duecento mila).

Continuando ad utilizzare i predetti dati medi approssimativi, anche a partire dai Comuni più piccoli, dobbiamo constatare che, in ogni tornata elettorale, gli aspiranti candidati sindaci e consiglieri, non sono inferiori a 150/200 per Comune.

Se questi dati numerici sono utilizzabili - ancorché approssimativi, non avendo fonte migliore-, la riflessione può procedere.

E' noto da decenni che nei Comuni, piccoli e grandi, durante le campagne elettorali, tutti i candidati si attivano con i propri mezzi personali e di partito a sollecitare, suggerire, imporre, convincere gli elettori ad esprimere voti in loro favore, sovente in cambio di riconoscimenti vari, leciti e illeciti.

Trattasi di comportamenti tipici italiani (forse diffusi anche in altri Stati) che fanno talvolta sorridere, ma spesso fanno anche ri-

flettere, perché si instaurano rapporti di "do ut des" che vincolano i destinatari della "raccomandazione", fino a perdere la propria personalità e subire pesanti condizionamenti di lunga durata, fino a temere le paure più diverse per possibili condotte conseguenti a questa o quella scelta elettorale.

Questo illecito sistema è più radicato nei piccoli Comuni, ove vi è una personale conoscenza tra Candidati ed Elettori; ciò consente ai Candidati -che hanno personalmente avanzato richieste di voto, in cambio di vantaggi promessi agli Elettori, di poter verificare all'esito dello spoglio, in ogni Sezione elettorale, l'aver ottenuto o meno il voto richiesto.

Tale particolare fenomeno -ben conosciuto ma mai analizzato- condiziona l'elettore.

A parte il voto di scambio -che deriva da una promessa, da una intesa o persino da un giuramento tra Candidati ed Elettori, che concordemente hanno stipulato un vero patto - l'invito del candidato ad essere votato potrà essere facilmente verificato durante lo spoglio, fino ad accertare l'adesione o meno all'invito.

Una mera adesione all'invito manifestata dall'elettore per pura cortesia, poi contraddetta all'interno dell'urna, già condiziona comunque l'elettore.

Il rimedio immediato e risolutivo è quello di non effettuare lo spoglio delle schede votate Sezione per Sezione, concentrando il conteggio delle schede in una Sede centrale esterna, che non consenta ai candidati di poter nemmeno immaginare l'espressione di un voto diverso da quello richiesto e promesso.

La necessaria modifica normativa, testé indicata, non sembra di difficile attuazione, atteso che in altre elezioni, che si svolgono in più sedi locali, lo spoglio delle schede viene svolto in sedi centrali, diverse dal luogo di votazione.

Le schede delle singole Sezioni vengono poi unite insieme a quelle delle altre Sezioni, per essere poi scrutinate complessivamente.

Soltanto così il voto torna ad essere libero e segreto!

*Si ringrazia, per la correzione della bozza, la dott.ssa Marilisa De Nigris.



«.....GA.....»